



COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno

Prot. 3461- Albo n. 354

COPIA

ORDINANZA SETTORE POLIZIA LOCALE N. 6 DEL 16-06-2026

OGGETTO: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE NELLE AREE INTERESSATE DAGLI EVENTI SISMICI. LAVORI DI RIPRISTINO DEL VERSANTE IN FRANA SULLA S.C. ROCCA - FOCE. REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO E FINESTRE DI CHIUSURA TOTALE PER MOTIVI DI SICUREZZA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota pervenuta al protocollo n. 3062 del 28-05-2026 (prot. ANAS n. CDG-0487403), con la quale ANAS S.p.A. richiede l'emissione di un'ordinanza per l'istituzione del senso unico alternato e la chiusura totale temporanea della Strada Comunale (S.C.) Rocca - Foce, per consentire l'esecuzione dei lavori di ripristino del versante in frana;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto rientra nel *"Programma degli interventi per il ripristino e la messa in sicurezza della rete stradale nelle aree interessate dagli eventi sismici"*;

PRESO ATTO che il Comune, in qualità di ente proprietario e custode della strada, ha il dovere di contemperare le imprescindibili esigenze di carattere tecnico e di sicurezza del cantiere con la tutela dell'ordine pubblico, della mobilità, della sicurezza stradale e dell'economia locale;

RILEVATO che si rende pertanto necessario limitare la parzializzazione della carreggiata al solo tratto strettamente interessato dai lavori come da programma;

RITENUTO necessario, al fine di non penalizzare il flusso turistico e le attività economiche locali verso la frazione di Foce nel momento di massima affluenza dell'anno, prevedere la totale sospensione dei lavori nel mese di agosto, nonché vietare la chiusura totale della sede stradale nei giorni festivi, prefestivi e nei fine settimana;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 07/2021, avente ad oggetto *"Istituzione senso unico alternato tratto strada comunale fraz. Foce"*, con la quale viene imposta la circolazione a senso unico alternato regolata da impianto semaforico lungo il medesimo asse viario in corrispondenza della galleria;

CONSIDERATA la necessità di coordinare le disposizioni del suddetto provvedimento con le esigenze temporanee del cantiere in oggetto, evitando qualsivoglia conflitto normativo o sovrapposizione di segnaletica stradale;

VALUTATA la specificità cronologica e spaziale delle lavorazioni e ravvisata l'esigenza di derogare temporaneamente alla disciplina della citata Ordinanza n. 07/2021 esclusivamente in correlazione dell'avvio della "Fase 2" dell'intervento, la quale interesserà direttamente il tratto in corrispondenza della galleria;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

VISTO il D.M. 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, ai cartelli e ai dispositivi da utilizzare per il segnalamento temporaneo);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, nel periodo compreso **dal 16 giugno 2026 al 15 novembre 2026**, la modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale lungo la **S.C. Rocca - Foce dal km 2+000 al km 4+300** mediante l'istituzione di un **senso unico alternato** regolato da impianto semaforico e/o movieri.

La parzializzazione della carreggiata dovrà essere rigorosamente limitata al solo tratto d'estensione strettamente necessario all'esecuzione delle lavorazioni. A tal fine, il posizionamento dell'impianto semaforico e della relativa segnaletica temporanea di cantiere **dovrà essere progressivamente rimodulato e traslato in loco in funzione delle specifiche fasi esecutive e dell'effettivo avanzamento del fronte d'intervento**, nel rispetto delle seguenti e inderogabili prescrizioni:

- **Dal 1° agosto al 23 agosto 2026** tutti i lavori in cantiere (sia il restringimento con senso unico alternato sia le operazioni in quota) sono **completamente sospesi**.

- Durante il suddetto periodo di interruzione, il tratto stradale interessato dovrà essere completamente liberato da mezzi, attrezzature e materiali da parte dell'Impresa esecutrice, garantendo il **ripristino della circolazione**.

- La chiusura totale e temporanea della sede stradale (funzionale alle operazioni di disgaggio massi) **NON potrà in alcun modo essere attuata nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi e nei giorni prefestivi** ad esclusione delle sole lavorazioni in quota, a condizione tassativa che le stesse vengano svolte al di fuori della sede stradale, non determinino alcuna occupazione (anche parziale o temporanea) del corpo stradale e non costituiscano pericolo o interferenza con la regolare e sicura circolazione veicolare.

- Le operazioni di disgaggio e la conseguente interdizione totale del traffico dovranno essere concentrate **esclusivamente nei giorni feriali** (dal lunedì al venerdì, con esclusione dei prefestivi infrasettimanali). Tali chiusure dovranno essere scansionate temporalmente in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa per l'utenza, garantendo in ogni momento e senza indugio il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

- Le disposizioni della presente ordinanza integrano e non sostituiscono la disciplina della circolazione già vigente ai sensi dell' **Ordinanza n. 07/2021**, con la quale le presenti prescrizioni dovranno operare in perfetta sinergia e senza generare conflitti nell'assetto viario complessivo.

- In espressa **deroga** a quanto stabilito dall'Ordinanza n. 07/2021, in occasione dell'avvio della **"Fase 2" dei lavori** — specificamente preposta all'esecuzione degli interventi che interessano il **tratto in prossimità della galleria** — viene disposta la deviazione del flusso veicolare a senso unico alternato lungo il tracciato

all'esterno della galleria e la configurazione dell'impianto semaforico e/o movieri e i relativi tempi di sgombero dovranno essere temporaneamente e prioritariamente asserviti alle sole esigenze di sicurezza e di cantierizzazione della suddetta sotto-fase.

DISPONE

Resta posto in capo all'impresa esecutrice dei lavori l'obbligo tassativo di:

1. **Installare, mantenere e presidiare** l'apposita segnaletica temporanea di cantiere e di preavviso, in conformità a quanto previsto dalla **Tavola 66 del D.M. 10 luglio 2002**, nonché ripristinare la segnaletica ordinaria al termine dei lavori o durante i periodi di sospensione.
2. **Garantire la guardiania diurna** del cantiere e la perfetta efficienza e funzionalità degli impianti semaforici h24.
3. **Fornire tempestiva e adeguata comunicazione** alla cittadinanza, alle attività ricettive e commerciali locali delle finestre orarie di chiusura totale per il disgaggio, mediante apposita cartellonistica in loco e canali informativi, con preavviso di almeno 48 ore.
4. Ritenere l'Impresa esecutrice unica responsabile per ogni danno a persone o cose che dovesse verificarsi a causa di difetti, omissioni o carenze nell'installazione e manutenzione della segnaletica o della custodia del cantiere.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del C.d.S. sono incaricate della esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Per accertate necessità, a tutela della pubblica incolumità, il Servizio di Polizia Locale potrà attuare deviazioni alla circolazione veicolare ove le condizioni obiettive del traffico siano tali da imporre il dovuto cambiamento.

Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza nell'Albo Pretorio informatico dell'Ente.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

In opposizione a detta Ordinanza è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del C.d.S., con le formalità stabilite nell'art. 74 del regolamento di esecuzione, nonché ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (Legge 06.12.1971, nr. 1034) ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

TRASMETTE

La presente Ordinanza ai seguenti enti:

- Prefettura di Ascoli Piceno
- ANAS S.p.A.
- Comando Stazione Carabinieri Montemonaco
- Comando Stazione Carabinieri Parco Montemonaco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Francesca GRILLI